



Sentenza n. 11/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai magistrati:

dott. Michele Oricchio Presidente

dott. Eugenio Musumeci Giudice

dott.ssa Carola Corrado Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **73971** del registro di segreteria,
promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

Ammendola Salvatore, nato a Torre Annunziata (NA) il 21.03.1953 ed ivi
residente alla Via Giuseppe Mazzini n. 18, C.F.: MMNSVT53C21L245X

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nell'udienza in data 14 dicembre 2023, con l'assistenza della segretaria,
dott.ssa Alessandra Polese, il relatore, dott.ssa Carola Corrado, il Pubblico
Ministero, dott. Gaetano Gigliano

Ritenuto in

F A T T O

[A] Con atto di citazione depositato in data 22 giugno 2023 la Procura presso
questa Sezione conveniva in giudizio il sig. Salvatore Ammendola per sentirlo
condannare al pagamento dell'importo complessivo di € 40.800,00, in favore
della Regione Campania, o alla diversa somma che sarà determinata dal

Collegio giudicante, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia.

L'azione prendeva le mosse da una nota del 09.09.2021, con la quale la Guardia di finanza trametteva un'informativa di danno relativa al convenuto, che aveva percepito nell'anno 2015 dalla Regione Campania un contributo *una tantum* di € 40.000 a valere Fondo Europeo per la Pesca (F.E.P.) 2007/2013 finalizzato alla riconversione professionale in ambito diverso dalla pesca marittima relativamente alla misura 1.5 “aiuti in materia di compensazioni socio economiche”- attuata con il bando approvato con decreto dirigenziale n. 40 del 15.07.2013”.

Il sig. Ammendola si era impegnato, previa cancellazione dal registro dei pescatori marittimi, a intraprendere un'attività professionale in un settore diverso da quello della pesca marittima dandone comunicazione all'amministrazione concedente entro 18 mesi dalla data di liquidazione del contributo. A tal riguardo si obbligava, sottoscrivendo apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a rispettare tutte le prescrizioni del bando.

Tale impegno e condizione erano ribaditi dal decreto dirigenziale n. 136 del 27.04.2015 di concessione del contributo (si veda, in particolare, il punto 4.2 del citato decreto, cfr. allegato 5 alla segnalazione di danno), cui faceva seguito il decreto dirigenziale n. 160 del 18.05.2015 di liquidazione del relativo importo materialmente corrisposto al Sig. Ammendola Salvatore con ordinativo di pagamento n. 6257 del 26 maggio 2015.

Dall'attività di indagine svolta degli Inquirenti, attraverso richiesta all'INPS dell'estratto della situazione contributiva dello stesso nel periodo 2008-2021,

e, come appurato anche in sede di processo verbale di constatazione del 22.04.2021, il convenuto non ha intrapreso, successivamente alla concessione del contributo, alcun tipo di attività lavorativa, contravvenendo agli obblighi espressamente assunti con l'ente concedente a pena di decadenza dal contributo ricevuto, con conseguente avvio del procedimento amministrativo di revoca dello stesso, provvedimento notificato al convenuto in data 15.02.2018.

L'indebita percezione delle somme e la permanenza, allo stato, del danno di cui in questa sede si chiede il risarcimento, risulterebbe confermato dallo stesso convenuto laddove, dal succitato processo verbale di constatazione, in data 22.04.2021, lo stesso rappresentava agli Inquirenti come le somme ricevute a titolo di contributo "(...) sono state utilizzate per le spese correnti della mia famiglia".

Per gli stessi fatti gli Inquirenti disponevano la comunicazione di notizia di reato alla competente Procura della Repubblica (art. 316-bis del codice penale, "malversazione ai danni dello Stato", cfr. segnalazione di danno cit.).

Pertanto secondo l'ufficio inquirente sussisterebbero nel caso di specie tutti gli elementi della responsabilità amministrativa: il rapporto di servizio, in considerazione della instaurazione di un rapporto tra amministrazione concedente il contributo, teso alla realizzazione di finalità di pubblico interesse; il danno, consistente nella frustrazione della finalità di pubblico interesse cui era diretta la concessione del contributo; la condotta antidoverosa, consistente nella violazione delle obbligazioni assunte con l'amministrazione, in quanto il richiedente risultava nelle condizioni di poter

intraprendere un'attività lavorativa autonoma o dipendente, nei termini di legge; l'elemento soggettivo, declinabile come dolo contrattuale, inteso come consapevolezza del venir meno a quanto stabilito; il rapporto di immediata e diretta causalità tra condotta antidoverosa e danno.

Inoltre la Procura contestava al convenuto anche un danno da disservizio, da intendersi come pregiudizio determinato da colui che legato da rapporto di servizio per il mancato conseguimento della legalità, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

Tale danno era quantificato in € 800,00 e, in conclusione, quindi la domanda di condanna ammontava ad € 40.800,00.

Notificato l'invito a dedurre non pervenivano deduzioni difensive.

[B] All'udienza del 14 dicembre 2023, non essendo presente il convenuto e non essendo costituito, verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione con pedissequo decreto di fissazione udienza, era dichiarata innanzitutto la sua contumacia.

Il pubblico ministero si riportava alle conclusioni già rassegnate nel proprio atto introduttivo del giudizio.

Al termine della discussione, la causa era trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Nel presente giudizio innanzitutto occorre dare atto della dichiarazione di contumacia del convenuto effettuata all'udienza del 14 dicembre 2023. Infatti, in quella sede si constatava la regolarità della notifica effettuata allo stesso dell'atto di citazione, con pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, e la

sua mancata costituzione.

2. Il presente giudizio ha ad oggetto una fattispecie di danno da indebita percezione di contributi a carico del fondo europeo per la pesca (F.E.P. 2007-2013), relativi alla misura 1.5 “aiuti in materia di compensazione socio economiche” ex art. 27 lett. c del regolamento CE n. 1198/2006, erogati dalla Regione Campania.

L’indebita percezione è censurata in seguito alla violazione da parte del convenuto dell’impegno assunto di riconversione dell’attività professionale.

Non contestata in questa sede e, comunque, sussistente è la giurisdizione contabile, perché la percezione di contributi pubblici al fine di realizzare l’interesse pubblico o lo scopo del programma dell’amministrazione, nell’ambito del quale gli stessi contributi sono erogati, instaura un rapporto di servizio tra il percettore privato e l’amministrazione che li eroga (*ex plurimis* sez. Campania n. 788/2022).

Ciò posto, i contributi nel settore della pesca sono regolati dal Regolamento CE n. 1198/2006, la cui *ratio* era quella di indirizzare la politica comune della pesca verso lo sviluppo sostenibile attraverso lo sfruttamento equilibrato delle risorse acquatiche viventi e dell’acquacoltura, tenendo conto in modo equilibrato degli aspetti ambientali, economici e sociali.

Ai sensi dell’art. 27 di detto Regolamento sono previste cinque misure di accompagnamento per i pescatori professionali colpiti dagli sviluppi del settore della pesca: a) diversificazione delle attività allo scopo di promuovere la pluriattività per i pescatori; b) aggiornamento delle competenze professionali, in particolare dei giovani pescatori; c) regimi di riconversione

professionale in ambiti diversi dalla pesca marittima; d) fuoriuscita precoce dal settore pesca, compreso il prepensionamento; e) compensazione una tantum ai pescatori che hanno lavorato come tali a bordo di una nave per almeno dodici mesi purché il peschereccio sul quale hanno lavorato sia in arresto definitivo delle attività di pesca. La fattispecie oggetto di giudizio ricade nell’ambito della misura sub c).

Nel bando della Regione Campania di attuazione della misura 1.5 “Aiuti in materi di compensazioni socio economiche”, approvato con decreto dirigenziale n. 40 del 15.07.2013, era previsto per “una serie di pagamenti compensativi e premi a favore dei pescatori mirati alla compensazione degli effetti derivanti dalle azioni di contenimento dello sforzo di pesca”. In particolare, il bando riguardava la misura 1.5 di cui alla lettera c dell’art. 27 del regolamento, ovvero quella di riconversione professionale, con un ammontare della compensazione è corrisposta in misura del 100% ed è pari a € 40.000 per singolo beneficiario.

Al punto 13 del bando, allegato al sopra richiamato decreto dirigenziale, erano indicati gli obblighi del beneficiario del contributo. Fra di essi vi era quello di avviare un’attività di riconversione professionale al difuori dell’attività della pesca entro 12 mesi dalla data del decreto di concessione.

Il convenuto, con la domanda sottoscritta in data 18.03.2013, chiedeva di partecipare alla selezione per la concessione del contributo, instaurando un regime di riconversione professionale in ambiti diversi dall’attività di pesca.

Il convenuto sottoscriveva in data 17.03.2015 dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale si impegnava a intraprendere un’attività lavorativa in

ambito diverso dalla pesca, dandone comunicazione all'amministrazione entro 18 mesi dal provvedimento di liquidazione del contributo.

Con decreto dirigenziale n.136 del 27.04.2015, nel quale al punto al punto 4.2 era stabilito che la liquidazione ed il relativo pagamento fossero subordinati all'impegno di intraprendere un'attività lavorativa in ambito diverso dalla pesca marittima, dandone comunicazione all'amministrazione concedente entro 18 mesi decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di liquidazione.

Il sig. Ammendola chiedeva la cancellazione dal registro dei pescatori marittimi in data 5 maggio 2015 ed essa era disposta dalla Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia in data 6 maggio 2015.

La somma di € 40.000,00 era quindi liquidata con il decreto n. 160 del 18.05.2015 ed erogata con ordinativo di pagamento n. 6257 del 26.05.2015, eseguito dalla banca tesoriere in data 06.07.2015, come indicato nella nota pot. 0628739 del 29.11.2021. Circostanza, questa dell'avvenuto pagamento, di cui non vi è prova contraria e che risulta evincibile dalle dichiarazioni rese dal convenuto alla Guardia di finanza in data 22 aprile 2021, di cui al verbale allegato alla nota prot. 475555 del 09.09.2021 della Guardia di finanza, nelle quali lo stesso parla di fondi percepiti.

Tuttavia non risulta che il sig. Ammendola abbia intrapreso altra attività professionale.

Il convenuto non comunicava all'amministrazione la sua riconversione professionale, rispetto alla quale era conferito il contributo, contravvenendo agli impegni, *rectius* obblighi, assunti con la domanda di partecipazione e la

successiva dichiarazione.

In considerazione dell'età, rientrando in una fascia a ridosso della pensione, la fattispecie non può inquadrarsi neanche nell'altra ipotesi contemplata dall'art. 27 del Reg. CE n. 1198/2006 comma 1 lett. d) “*fuoriuscita precoce dal settore della pesca, compreso il prepensionamento*”. Invero, il bando prevedeva espressamente la fattispecie legata alla riconversione e il convenuto sapeva perfettamente di richiedere il contributo di € 40.000 collegato alla riconversione professionale (tipologia 3) e non altra tipologia di aiuto economico, accettando così espressamente le condizioni poste a base del finanziamento e tutti gli obblighi che ne conseguivano.

Pertanto, il collegio ritiene che vi siano tutti gli elementi della responsabilità amministrativa, nonché il danno all'amministrazione (*ex plurimus* Sez. Campania, n. 916/2022).

La condotta del convenuto appare scientemente illegittima, perché beneficiava del contributo contravvenendo alle prescrizioni del bando, del decreto di concessione del finanziamento e della sua dichiarazione.

Inoltre, rispetto al corredo probatorio fornito dalla Guardia di finanza, non si rinviene alcuna prova contraria. Infatti, se è pur vero che nulla può dedursi dal contegno processuale legato alla contumacia, questo però determina che nessuna prova contraria è stata fornita in questo giudizio. Ne deriva che non vi è prova che il convenuto abbia provato a riconvertire l'attività o ne sia stato legittimamente impedito.

Da tale condotta è derivato il danno, nella misura di € 40.000, 00, pari al contributo ricevuto di cui ha vanificato la finalità del Fondo europeo per la

pesca.

Peraltro, la Regione comunicava l'avvio del procedimento di revoca del beneficio concesso e chiedeva la restituzione della somma di € 40.000,00 al convenuto (con raccomandata ricevuta il 15.02.2018, allegata alla segnalazione prot. 0475555 del 09.09.2021 della Guardia di finanza). Allo stato, non vi è notizia in atti se la regione abbia effettivamente recuperato la somma relativa al contributo.

Conseguentemente, va accolta la domanda di condanna formulata dalla Procura.

3. Con riguardo invece alla domanda di condanna al pagamento di € 800,00, a titolo di danno da disservizio, questo collegio ritiene di respingerla. Infatti, secondo quanto già affermato in casi analoghi, *«Il danno da disservizio, come è noto, si riferisce alla spesa sostenuta dall'Amministrazione per l'impiego di risorse umane e strumentali per il raggiungimento degli obiettivi di pubblico interesse connessi all'erogazione del contributo, obiettivi poi resi vani dal contegno dell'autore dell'illecito, nonché dagli ulteriori oneri sostenuti per far fronte al disservizio in ragione della riorganizzazione dell'attività amministrativa.*

Tale ragione di danno, però, va supportata da elementi probatori rigorosi e concreti, non essendo sufficiente la mera violazione dei doveri d'ufficio» (Sez. Campania, n. 916/2022).

Nella fattispecie oggetto del presente giudizio non è stata però fornita la prova di costi aggiuntivi o di ulteriore attività organizzativa dell'amministrazione.

4. In conclusione, il collegio accoglie parzialmente le richieste della Procura,

condannando il convenuto al pagamento in favore della Regione Campania della somma di € 40.000,00, maggiorata con la rivalutazione monetaria fino al deposito della presente sentenza e da tale data con gli interessi legali fino al soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da separata nota.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Campania, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla citazione di cui in epigrafe, così decide:

- in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna il sig. Salvatore Ammendola al pagamento in favore della Regione Campania della somma di € 40.000,00, maggiorata con la rivalutazione monetaria fino al deposito della presente sentenza e da tale data con gli interessi legali fino al soddisfo;

- condanna il sig. Salvatore Ammendola al pagamento delle spese di giudizio, liquidate con separata nota.

Manda alla Segreteria per i successivi adempimenti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio in data 14 dicembre 2023.

L'Estensore

Il Presidente

Carola Corrado

Michele Oricchio

(firma digitale)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 05/01/2024

X Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)

Il Funzionario

dott. Francesco Fiordoro

(firma digitale)